



COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 20 Reg. Delibere in data 19/07/2016

Oggetto: ADEGUAMENTO DELL'INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE NON METANIZZATE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI FISCALI SUL COSTO DEL GASOLIO E DEL G.P.L. USATI COME COMBUSTIBILE PER IL RISCALDAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE N° 191 DEL 23/12/2009 (FINANZIARIA 2010).

AGGIORNAMENTO.

L'anno duemilasedici, addì diciannove del mese di Luglio alle ore 20:00 c/o Sede Municipale e per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti è stato convocato il Consiglio Comunale in seduta Pubblica Ordinaria di 1a convocazione. Eseguito l'appello risultano:

Nome	Carica	Presente	Assente
ROMA PAOLA	Presidente	X	
BOER SILVANA	Consigliere	X	
PICCO STEFANO	Consigliere	X	
FAVARO STEFANO	Consigliere		X
MORO STEFANIA	Consigliere	X	
LORENZON SERGIO	Consigliere	X	
BURIOLA FABIO	Consigliere	X	
FURLAN DANIELE	Consigliere	X	
MORICI SANTE	Consigliere	X	
DE BIANCHI LUCIANO	Consigliere	X	
NARDI GIULIA	Consigliere	X	
REDIGOLO GINO	Consigliere	X	
RORATO CLAUDIO	Consigliere	X	

Presenti n. 12 Assenti n. 1

Assiste alla seduta il Dott. CARLO SESSA, Segretario Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA , nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza.

Constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e chiama all'Ufficio di Scrutatori i Consiglieri: SERGIO LORENZON, FABIO BURIOLA, CLAUDIO RORATO

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopraindicato

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e successive modificazioni;
- l'articolo 30 del D.Lgs, n. 267 del 2000, secondo cui, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo fini, durata, forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie, con la possibilità di prevedere la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
- l'art. 42, comma 2, del D.Lgs n. 267 del 2000, sulla competenza del Consiglio in materia di convenzioni per l'esercizio associato di compiti e funzioni tra la Provincia e i Comuni;

PREMESSO quanto segue:

- l'articolo 8, comma 10, lettera c) della Legge n° 448 del 23/12/1998, come sostituita dall'articolo 12, comma 4, della Legge n° 488 del 23/12/1999, prevede il beneficio della riduzione del prezzo del gasolio e del GPL da riscaldamento nei Comuni non metanizzati ricompresi nella zona climatica "E" così come definita dal D.P.R. n° 412/93 ed individuati con decreto del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato;
- il beneficio è altresì applicabile, ai sensi di quanto precisato dall'articolo 4, comma 2 del decreto legge n° 268 del 30/09/2000 (convertito dalla Legge n° 354 del 23/11/2000), alle frazioni non metanizzate di Comuni metanizzati, individuate dai medesimi Enti con apposita delibera consigliare, ricadenti nella zona climatica "E", dove per frazioni di Comuni si intendono le porzioni ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono le case sparse;
- negli anni successivi, le leggi finanziarie che si sono succedute hanno operato l'estensione del beneficio sul prezzo di vendita di gasolio e GPL da riscaldamento alle frazioni parzialmente non metanizzate limitatamente alle parti di territorio comunale individuate da apposita delibera del Consiglio Comunale, ancorchè nella stessa frazione sia ubicata la Sede Municipale;

Rilevato che la Legge n° 183 del 12/11/2011 - Legge di stabilità 2012 ed il successivo D.L. 29/12/2011 n° 216 (Decreto Milleproroghe 2012) convertito con modificazioni in Legge n° 14 del 24/02/2012, non hanno abrogato tale beneficio fiscale e, pertanto, lo stesso è tuttora applicabile;

Considerato che per ottenere i benefici sopracitati il consumatore finale deve produrre al proprio fornitore apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale dovranno essere dichiarati gli estremi di approvazione della delibera di Consiglio Comunale che individua l'indirizzo dell'impianto termico interessato come "zona non metanizzata" così come individuata dalla delibera stessa e l'ubicazione della "zona non metanizzata" rispetto

al centro abitato dove ha sede la casa comunale;

Visto il D.P.R. n° 412/1993 che individua i Comuni ricadenti nella zona climatica "E", ed accertato che il Comune di Ponte di Piave ricade in tale zona climatica;

Viste le precedenti deliberazioni del Consiglio Comunale n° 11 del 26/04/2010 e n° 19 del 28/06/2010 che individuavano le zone non metanizzate ai fini dell'applicazione delle agevolazioni per gli acquisti del gasolio e del GPL da riscaldamento;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 162 del 18/12/2014 con la quale veniva modificata la delimitazione del centro abitato del Capoluogo limitatamente lungo la S.P. 34 "Sinistra Piave", riportando la delimitazione stessa all'individuazione di cui alla delibera di Giunta comunale n. 185 del 21.06.1993.

Visti gli ampliamenti della rete metanizzata effettuati nel corso nell'anno 2016;

Ritenuto per quest'ultimo motivo, di dover modificare l'allegato alla Delibera del C.C. n° 19 del 28/06/2010 e alla Delibera n° 64 del 23/12/2014 con l'individuazione aggiornata degli edifici in zone del territorio comunale non metanizzate onde è applicabile il beneficio delle agevolazioni fiscali sull'acquisto di gasolio e GPL da riscaldamento, come sotto riportate nell'Allegato n° 1 alla presente.

Dato atto che il presente provvedimento è di competenza del Consiglio, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs n. 267 del 2000;

Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Udita la breve relazione del Sindaco;

Con voti unanimi favorevoli, (n. 11 per alzata di mano e n. 1 verbalmente dal Consigliere Daniele Furlan, espressi dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di individuare, per le ragioni di cui in premessa e a modifica delle precedenti deliberazioni del C.C. n° 19 del 28/06/2010 e n° 64 del 23/12/2014, le zone del territorio comunale non metanizzate onde è applicabile il beneficio delle agevolazioni fiscali sull'acquisto del gasolio e del GPL da riscaldamento ai sensi e per gli effetti della Legge n. 191 del 23/12/2009 (Legge Finanziaria 2010), comprensive delle modifiche soprarportate come specificato nell'allegato elenco;
2. di confermare quanto ribadito nel deliberato di cui al suddetto atto e cioè che per "zone non metanizzate" si intendono quelle facenti capo alle strade pubbliche o ad uso pubblico nelle quali non sono esistenti condotti di metanizzazione e che sono da ritenersi non metanizzate le costruzioni, effettivamente prive di servizio, ricadenti fuori da una fascia di 50 ml misurata lateralmente all'asse del tratto di strada metanizzata e comunque quando l'area di proprietà e pertinenza non lambisce in alcun modo la strada metanizzata;
3. di comunicare la presente deliberazione al Ministero delle Finanze e al Ministero dell'Industria del Commercio e Artigianato;

Data l'urgenza, con voti unanimi favorevoli, espressi dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 13, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to ROMA PAOLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARLO SESSA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
(art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Parere FAVOREVOLE

Lì, 13/07/2016

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GEOM. CELLA MAURIZIO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
(art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Parere FAVOREVOLE

Lì, 13/07/2016

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RAG. DE GIORGIO FIORENZA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

N. Reg. _____

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal _____

Lì, _____

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Domenica Maccarrone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, D.Lgs 18.08.2000, n° 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suesata deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune,

è divenuta ESECUTIVA il

Lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Domenica Maccarrone

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Domenica Maccarrone